

Mecc. n. ....

Torino,



# CITTA' DI TORINO

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo  
Area Sistema Informativo  
Servizio Servizi Telematici

## ***CAPITOLATO SPECIALE***

PER LA LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE  
INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA CON RICORSO A  
PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE ALL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ  
VANTAGGIOSA

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 - DUVRI**

**ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA**

**ALLEGATO 3- OFFERTA ECONOMICA**

**ALLEGATO 4 - DGUE - ISTRUZIONI COMPILAZIONE**

**ALLEGATO 5 - CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'**

**ALLEGATO 6 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE**

**ALLEGATO 7 – DISCIPLINARE TECNICO**

**ALLEGATO 8 – PATTO DI INTEGRITA'**

## **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

La Città di Torino intende procedere alla locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Civico Centro Stampa mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti e con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare di Gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016) in quanto compatibili.

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha come oggetto il noleggio quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Civico Centro Stampa e relativa assistenza tecnica, articolato in un unico lotto in quanto non divisibile per sua natura (CIG. N. ....)

La gara è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e relativi regolamenti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi regolamenti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre per quanto attiene la stipulazione ed esecuzione del contratto restano vigenti le disposizioni del codice civile.

La prestazione è unica.

La fornitura oggetto dell'appalto è descritta, in relazione alle caratteristiche tecniche, nel Disciplinare Tecnico (all. 7).

### **ART. 2**

#### **DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

La fornitura oggetto dell'appalto avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dall'eventuale consegna anticipata con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura, comprensiva di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta ad **Euro 800.000,00= oltre Euro 176.000,00** per IVA al 22% per complessivi **Euro 976.000,00**.

Il citato importo tiene conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere, espresso e non dal presente capitolato, ad esso inerenti.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre l'Amministrazione si riserva di affidare forniture complementari accessori ai sensi dell'art. 63, comma 3 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per un importo massimo di Euro 25.000,00=(copie eccedenti) di cui va tenuto conto nella determinazione dirigenziale di impegno per la quantificazione dell'importo totale dell'affidamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

##### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016.

Le imprese partecipanti, qualora non ancora inserite nell'Albo Fornitori online della Città di Torino, sono invitate a presentare istanza di iscrizione le cui istruzioni sono pubblicate sul sito [www.comune.torino.it/fornitori](http://www.comune.torino.it/fornitori). Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino Bixio 44 - 10138 Torino - tel. +39.011.4426807-823-738-802 - fax +39.011.4426839 - e-mail: [albofornitori@comune.torino.it](mailto:albofornitori@comune.torino.it).

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se essa comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

**Raggruppamenti temporanei di operatori economici.**

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 lettera d): raggruppamenti temporanei di concorrenti e): consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs. In tal caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di prendervi parte in forma individuale qualora abbiano già partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, se non già dichiarato in istanza, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara e in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione e, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti

temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

### **Avvalimento**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

### **Presentazione dell'offerta**

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale ed a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1, con la dicitura: "**Procedura aperta per la locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro Stampa**".

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico dell'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è dalle ore 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

**BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** contenente:

**1) Istanza di ammissione** alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus) indirizzata alla "**Sindaca della Città di Torino**" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:

- a) **iscrizione** alla Camera di Commercio, con indicazione della natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli

amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione;

- b) codice fiscale/p. IVA;
- c) possesso dei requisiti di ordine generale ossia il non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ;
- d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- e) regolarità in base alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., oppure, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto;
- g) valutazione nella determinazione del prezzo offerto di tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato e dai relativi allegati;
- h) determinazione del prezzo offerto tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
- i) presa visione dei rischi specifici e di interferenza presenti sul luogo di lavoro oggetto dell'appalto il cui documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente capitolato (all. 1);

- j) intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori;
- k) conoscenza e accettazione senza riserve di tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati nonché accettazione espressa delle indicazioni in tema di subappalto (art. 8), penali (art. 15), risoluzione (art. 17), responsabilità per danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi (clausola risolutiva espressa) (art.10);
- l) presenza di una sede operativa nel territorio del Comune di Torino o Comuni confinanti con il Comune di Torino oppure impegno a predisporre una entro 15 gg dall'aggiudicazione;
- m) assicurazione che le apparecchiature offerte in sede di gara:
- siano nuove di fabbrica al 100%;
  - non siano mai state ricondizionate neppure parzialmente;
  - non siano mai state usate in precedenza né in sede di prova né di dimostrazioni;
  - siano state realizzate non antecedentemente al 2016;
- n) impegno al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-7125/5 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 20137699/4([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf));

Per le comunicazioni da parte della Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
- numero telefonico e fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento e ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

## **2) Dimostrazione della capacità tecnico – professionale:**

**a) dichiarazione attestante l'aver effettuato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe** a quella oggetto della presente gara per un importo complessivo pari ad Euro 600.000,00= con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati (in caso di RTI è necessario che il requisito sia posseduto almeno per il 60% dalla capogruppo);

**b) copia della certificazione CE della direttiva CEE sulla compatibilità elettromagnetica:** le apparecchiature in noleggio dovranno rispettare i recenti criteri stabiliti dal programma Europeo Energy Star. Dovrà inoltre essere fornita documentazione attestante che il produttore sia autorizzato ad utilizzare un marchio pubblico di certificazione ambientale (Ecolabel Europeo, Nordic Swan, Blauer Engel...) ovvero un'auto-dichiarazione da verificare in caso di aggiudicazione o altra certificazione (quali risultati di test o specifiche attestazioni) fornita da un organismo indipendente legalmente riconosciuto che dimostri la conformità dei prodotti ai criteri dei marchi ambientali, secondo la normativa vigente e, in particolare, le Direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo. A tale scopo sarà sufficiente presentare **Certificazione EN ISO 14000** del produttore dei sistemi di stampa: tale norma, infatti, specifica i requisiti e gli obiettivi in sintonia con la politica ambientale e le recenti disposizioni legislative in materia. La sola presentazione del marchio Energy Star e, quindi, la mancata presentazione anche di un marchio di certificazione ambientale o di certificazione EN ISO 14000 relativi ai quattro sistemi di stampa comporterà invece l'esclusione dalla gara.

**3) ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 16.000,00=** costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità indicate al successivo articolo;

**4) ricevuta comprovante il versamento di Euro 80,00= a favore dell'ANAC** (istruzioni contenute sul sito internet: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it));

**5) dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008** attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al presente capitolato (all. 2);

**6) patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della società (all. 8);

**7) documento "PASSOE"** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute:

**8) D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (all. 4).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (all. 4) e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara../2016.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> seguire le istruzioni allegate al presente capitolato per compilarlo, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea nella busta 1 dopo la sottoscrizione del legale rappresentante).

Gli operatori economici possono utilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè siano ancora valide e pertinenti e indicarne i relativi estremi;

**BUSTA 2 "DOCUMENTAZIONE TECNICA"** con la dicitura "***contiene offerta tecnica per Procedura aperta per la locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro Stampa***" debitamente sigillata e da redigersi secondo le prescrizioni dell'art. 5 lett. a)

**BUSTA 3 "OFFERTA ECONOMICA"** con la dicitura "***Contiene offerta economica per procedura aperta per la locazione quinquennale di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro Stampa***" debitamente sigillata e contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti e** redatta secondo il fac-simile allegato (all.3)

L'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016 anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale sostenuti dall'impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

**PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:** le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa e che intende regolarizzare, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, stabilita nel bando, nella misura dell'uno per mille del valore della gara per un importo pari ad Euro 800,00=.

La stazione appaltante assegna al concorrente un **termine**, non superiore a **10 giorni**, per presentare, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti tenuti a produrle contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione a pena di esclusione.

**In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.**

**La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.**

Nei casi di **irregolarità formali** oppure di mancanze o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, senza tuttavia applicare sanzioni.

Sono da considerarsi regolarizzabili le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto 1) istanza di ammissione dalla lett. a) alla lett. n) e dei punti 2) (capacità tecnica e professionale), 3) (cauzione provvisoria), 4) (ricevuta ANAC), 5) (dichiarazione di ottemperanza) 6) (patto di integrità) 7) (documento PASSOE); 8) (DGUE).

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile; in particolare, la mancanza di integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ovvero irregolarità relative alla loro chiusura, entrambe tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte

**Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta tecnica ed economica.**

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI attinenti le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere la documentazione antimafia. A tale scopo si richiede a tutti i partecipanti alla gara di allegare, all'istanza, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale contenente le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei propri familiari conviventi.
- eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
  - a) partecipazione superiore al 10%;
  - b) partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
  - c) dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

#### **ART. 4**

##### **ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti la fornitura.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sono valutati pari a zero.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 1 al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

## ART. 5

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

- **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

La fornitura sarà aggiudicata/o a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)_i}]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)_i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

**Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:**

**OFFERTA TECNICA: 60 Punti**

**OFFERTA ECONOMICA: 40 punti**

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

**a) Valutazione tecnica fino a 60 punti** riferita alle caratteristiche tecniche dei sistemi di stampa, assegnata sulla base dell'analisi comparata delle migliori funzionalità e caratteristiche delle apparecchiature offerte rispetto ai requisiti minimi stabiliti dall' art. 2 del disciplinare tecnico così precisati:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE SOGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE</b>
<b>Art. 2 punto 1:</b> Offerta della capacità produttiva complessiva del sistema di stampa in bianco e nero delle macchine denominate A e B che dovrà essere di almeno 270 copie al minuto. <b>Il punteggio sarà attribuito a partire da 290 copie/minuto offerte in poi.</b>	PUNTI 14

<p><b>Art. 2 punto 1 lettera b):</b> fronte e retro con alimentatore automatico sia in formato A3 che in formato A4, con supporti cartacei da 60 a 220 grammi al mq alimentati automaticamente da tutti i vassoi d'ingresso.  <b>Il punteggio sarà attribuito a partire da 240 gr/mq in poi.</b></p>	<p>PUNTI 4</p>
<p><b>Art. 2 punto 1 lettera d):</b> risoluzione di stampa non inferiore a 1200 per 1200 dpi  <b>Il punteggio sarà attribuito se superiore a 1200 per 1200 dpi.</b></p>	<p>PUNTI 2</p>
<p><b>Art. 2 punto 1 lettera i):</b> capacità di pinzatura in linea con uno o due punti metallici di almeno 70 fogli da 80 grammi al mq.  <b>Il punteggio sarà attribuito se la capacità di pinzatura sarà superiore agli 80 fogli.</b></p>	<p>PUNTI 2</p>
<p><b>Art. 2 punto 2:</b>  Il sistema di stampa a colori dovrà essere costituito da n. 2 (due) macchine da stampa con capacità produttiva complessiva di almeno 170 copie al minuto:  La macchina principale (D) dovrà avere una capacità di stampa di min. 90 pp/m con velocità costante da 60 gr. a 300 gr. carta da tutti i vassoi richiesti e proposti.  <b>La seconda macchina (E) dovrà avere una capacità di produzione di min. 80 pp/m.</b>  <b>Il punteggio sarà attribuito a partire dalle 199 copie/minuto offerte in poi.</b></p>	<p>PUNTI 14</p>
<p><b>Art. 2 punto 2 lettera A</b> formati carta stampabili: A4, A3 e A3Plus.  <b>Il punteggio verrà attribuito a chi offrirà almeno su una macchina la possibilità di stampa banner min. 330 mm x 700mm gr. 300 mq.</b></p>	<p>PUNTI 5</p>
<p><b>Art. 2 punto 2 lettera c:</b> supporti cartacei da 60 gr a 300 gr. da tutti i vassoi richiesti e proposti. <b>Il punteggio sarà attribuito per chi offre complessivamente per le due macchine D e E la possibilità di stampa su supporti oltre i 620 gr.</b></p>	<p>PUNTI 4</p>

<p><b>Art. 2 punto 2 lettera g) per la macchina E:</b> capacità di pinzatura in linea con uno o due punti metallici di almeno 70 fogli da 80 grammi al mq. <b>Il punteggio sarà attribuito se la capacità di pinzatura sarà superiore agli 80 fogli.</b></p>	PUNTI 2
<p><b>Art. 2 punto 2 lettera i):</b> per il corpo E sistema finitura a libretto (sella) con min. 20 fogli in A3 e rifilatura automatica dei fascicoli in linea sul lato lungo. <b>Il punteggio sarà attribuito a chi offrirà un accessorio in grado di pinzare oltre i 31 fogli con dorso quadro e rifilatura dei fascicoli su tre lati.</b></p>	PUNTI 13

Ai criteri di cui all'art. 2. 1, art. 2. 1 lett. b), art. 2. 1 lett. i), art. 2.2, art. 2.2 lett c), 2.2 lett. g), 2.2 lett i) saranno attribuiti i coefficienti in base alla seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a/R_{max}$$

dove

$R_a$ = valore offerto dal concorrente **a**;

$R_{max}$ = valore dell'offerta più conveniente.

Ai criteri di cui all'art. 2.1 lett d) e 2.2 lett. a) in presenza di offerta dell'elemento il coefficiente

$V_{(a) i}$  sarà pari ad 1; in assenza di offerta sarà pari a 0.

**b) Offerta economica fino a 40 punti** così ripartiti:

**1.** ribasso percentuale del canone di noleggio offerto rispetto alla base di gara complessiva di Euro 800.000,00=(IVA esclusa), il cui contenuto è precisato agli artt. 2-3 e 4 del disciplinare tecnico: **35 punti**;

**2.** ribasso percentuale del costo unitario della copia eccedente B/N offerto sulle macchine in B/N rispetto alla base d'asta di € 0,0035 cad. A3=A4: **1 punto**;

**3.** ribasso percentuale del costo unitario della copia eccedente a colori rispetto alla base d'asta di Euro 0,035 cad. A3=A4: **3 punti**;

**4.** ribasso percentuale del costo unitario della copia eccedente in b/n sulle macchine a colori rispetto alla base d'asta di Euro 0,01 cad. A3=A4: **1 punto**.

Ai singoli criteri componenti l'offerta economica saranno attribuiti i coefficienti  $V_{(a) i}$  mediante l'applicazione della seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a/R_{max}$$

dove

$R_a$ = valore offerto dal concorrente **a**, espresso in termini di ribasso;

$R_{max}$ = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

**La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).**

**In caso di parità di maggior punteggio complessivo la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica; in caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà con sorteggio.**

La Commissione giudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 357 (approvato dal C.C. in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016)

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 nonché della L. 241/1990.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida e, altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del capitolato.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa** qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X, art. 94, c. 2 D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione è sospesa in ogni caso alla condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria per la

partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

**L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.**

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, così come il ritiro o la rinuncia all'offerta successivamente all'apertura della procedura di gara e il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi alla data di scadenza della gara

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

## **ART. 6**

### **GARANZIA PROVVISORIA**

Per essere ammessa l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 800.000,00= e così per Euro 16.000,00=.

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso una sezione della Tesoreria provinciale o le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 6 mesi nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora avvenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 D. Lgs. 50/2016. nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consenta all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di un'Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o presentare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza fidejussoria, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

## **ART.7**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiederne il reintegro per una somma di pari importo ed valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto a danno dell'appaltatore; **b)** per il pagamento all'esecutore delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene effettuata la fornitura

**La mancata costituzione della garanzia definitiva** determina: **a)** la decadenza dell'affidamento **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente successivo in graduatoria.

**Modalità di costituzione della garanzia definitiva:** ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso una sezione della Tesoreria provinciale o le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di **raggruppamenti temporanei** le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento nell'esecuzione dell'appalto del servizio nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.**

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 8**

### **SUBAPPALTO**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del medesimo decreto legislativo, così come richiamati dall'art. 105.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza autorizzazione dell'Amministrazione, è vietata alle ditte aggiudicatrici la cessione in subappalto dell'esecuzione della fornitura oggetto del Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto e l'importo o i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 subiscano variazioni.

In sede di offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare la fornitura o parti di essa che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori ai sensi del comma 6, art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, lett. a) e c) l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

Per la disciplina dell'inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore e del

ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

### **ART. 9**

#### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

##### **1) Iscrizione Albo Fornitori**

L'impresa **aggiudicataria**, qualora non ancora inserita nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, dovrà provvedere a presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito [www.comune.torino.it/fornitori](http://www.comune.torino.it/fornitori). Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino Bixio 44 - 10138 Torino - tel. 011.4426807-823-738-802 - fax 011.4426839 - e-mail: [albofornitori@comune.torino.it](mailto:albofornitori@comune.torino.it).

##### **2) Tracciabilità flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità, il codice fiscale e copia del documento d'identità delle persone delegate ad operarvi. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori un'apposita clausola per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati sono risolti ai sensi del comma 8, art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con ulteriori interventi di controllo l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

##### **3) Comunicazione nominativo rappresentante**

**La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante",** il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante con il compito di decidere e rispondere direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza in contraddittorio con il Rappresentante, munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi rivolte direttamente all'aggiudicataria. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria tenuta altresì a provare il regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

#### **4) Presentazione documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione con apposita lettera, presso una sede comunale comunicata dall'Amministrazione la documentazione probatoria di cui al punto 2 pag. 9 del presente capitolato a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di differmità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

#### **4) Altri obblighi**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità, ritenute necessarie a garantire l'ottimizzazione del servizio a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante. Dette modifiche non consentiranno l'avanzamento di pretese a variazioni di prezzo, compensi o indennizzi di qualsiasi natura e dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta senza comportare alcun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

#### **5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

#### **6) Modalità e tempi di esecuzione**

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto ed effettuata con la massima diligenza.

Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario.

Il montaggio e la posa in opera degli articoli dovranno essere effettuati avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tali operazioni siano eseguite a perfetta regola d'arte. Il materiale e le minuterie necessarie per la posa in opera sono a carico della ditta aggiudicataria. Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi.

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse allo scarico del materiale, la Civica amministrazione potrà provvedervi con altro mezzo, imputando le spese che così deriveranno, a carico dell'aggiudicatario stesso, oltre all'applicazione delle penalità previste.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i Servizi almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione il Servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli articoli, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli

imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna/l'ultimazione del montaggio ed i locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel Disciplinare tecnico che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

La Ditta dovrà comunque dichiarare che il bene fornito è stato prodotto in conformità al prototipo omologato e sottoposto a prove.

Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria apportasse processi lavorativi e produttivi ritenuti migliorativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

#### **ART. 10**

#### **RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento l'Amministrazione provvederà autonomamente e tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno.

Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **ART.11**

### **IMPEGNO PREZZI**

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

## **ART. 12**

### **GARANZIA BENI FORNITI E PERSONALE**

La garanzia che l'offerente dovrà fornire sarà di 60 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

- a) Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, garantire assistenza nelle 24 ore successive alla chiamata; il servizio comprende tutti gli oneri per le prestazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo, eccetto la carta, che la ditta fornitrice debba utilizzare per prestare il servizio medesimo, nonché ogni altro onere per mantenere o riportare in perfetto stato di funzionamento i sistemi di stampa, le unità di controllo e gestione e tutte le altre macchine offerte, incluso il diritto di chiamata;

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 48 ore. Qualora una o più macchine non siano rese pienamente funzionanti entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla chiamata l'Aggiudicatario s'impegna alla sostituzione delle stesse con altre di pari caratteristiche, di cui garantisce la perfetta funzionalità.

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel presente appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato

### **ART.13**

#### **TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

#### **ART. 14**

##### **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato che svolge, ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali diretta a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare successivamente controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata con ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite (all. 6).

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (all. 5) trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni nei modi e termini di cui al successivo articolo 18.

In presenza di riscontrate non conformità il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario il quale ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi al ricevimento mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione della prestazione in conformità alle prescrizioni del capitolato.

Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, il bene rimane nei locali di proprietà dell'Amministrazione a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

## **ART.15**

### **PENALITA'**

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e in buona fede.

Ove si verificano **inadempimenti, irregolarità, non conformità** nell'esecuzione della prestazione contrattuale ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno causato dall'inadempimento o dal ritardo dell'obbligazione e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate come segue:

1) Il mancato intervento per assistenza tecnica entro i termini indicati all'art. 4 del disciplinare tecnico darà luogo all'applicazione di una penale di Euro 50,00= al giorno. Nel caso in cui l'intervento, sebbene eseguito nei termini, non sia risolutore, si applicherà la medesima penale salvo che l'impresa, con un ulteriore intervento, ripristini la piena funzionalità della macchina entro il secondo giorno lavorativo dalla richiesta. In tutti i casi il canone mensile di noleggio sarà ridotto dello 0,1% per ogni giorno di "fermo macchina". Qualora una o più macchine non siano rese pienamente funzionanti entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla chiamata l'Aggiudicatario s'impegna alla sostituzione delle stesse con altre di pari caratteristiche, di cui garantisce la perfetta funzionalità, ferma restando l'applicazione della penale di cui al precedente comma;

2) I ritardi nella fornitura del materiale di consumo daranno luogo all'applicazione di una penale di Euro 25,00= al giorno; inoltre, per ogni giorno di "fermo macchina", il canone mensile di noleggio sarà ridotto di 0,1%.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali oppure qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per adempiere alla fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio al completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

**Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (obbligazioni) del codice civile in quanto compatibili**

La penale sarà applicata anche per accertate carenze qualitative della fornitura.

#### **ART.16**

#### **SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

#### **Sospensione totale:**

**1)** In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare dal verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione della fornitura; **b)** lo stato di avanzamento della fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti della fornitura la cui esecuzione viene interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, la fornitura possa continuare ed essere ultimata senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra va inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

**2)** La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro**

**complesso** durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi i **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

### **Sospensione parziale**

**3)** Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre procede alla sospensione parziale delle restanti dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

## **ART. 17**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnandogli un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le controdeduzioni e, scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg. per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

## **ART. 18**

### **ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata. Il canone di noleggio è trimestrale posticipato, esigibile solo a seguito del completamento della fornitura e collaudo di cui all'art. 2 del disciplinare tecnico.

#### **Il pagamento delle fatture è subordinato:**

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all'articolo 14;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la prestazione secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente: **6k3m8s.**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

**Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.**

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% e le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016

## **ART.20**

### **RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità.

## **ART. 21**

### **OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

#### A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni delle Leggi Finanziarie.

#### B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi

in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (all. 2).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 (all. 2) che riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato all. 2, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

## **ART. 22**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante la cui autorizzazione è rilasciata con determinazione dirigenziale, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 23**

### **SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e di registro. Come specificato al precedente art. 18 (ORDINAZIONE E PAGAMENTO), l'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

#### **ART. 24**

##### **FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

#### **ART. 25**

##### **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.

#### **ART. 26**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento della fornitura gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

Il Responsabile unico del Procedimento

Dario TOGLIATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Francesco GARINO